



**FAQ AL 05/06/2023**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0/ 6 ANNI, IN FAVORE DEL COMUNE DI VAREDO (MB), PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG 981039306A**

**QUESITO 1**

Si chiede di conoscere l'attuale gestore del servizio nonché la durata della gestione precedente con la media annuale del numero degli utenti iscritti e frequentanti negli ultimi 2 anni educativi.

**RISPOSTA 1**

In riferimento a quanto richiesto si comunica che la media annuale del numero degli utenti iscritti e frequentanti negli ultimi 2 anni educativi è la seguente:

Asilo Nido

a.s.2022/2023 – Iscritti 51

a.s. 2021/2022 – Iscritti 43

La frequenza media annua di bambini presenti nel periodo novembre/giugno è stata pari al 70,54% dei bambini presenti.

Pre e post scuola

a.s.2022/2023 – Iscritti 144

a.s. 2021/2022 – Iscritti 143

La frequenza media è inferiore a 20 bambini, pertanto è stata attivata sempre solo una classe in tutti i plessi scolastici ad esclusione del post scuola Kennedy che da due anni non raggiunge il numero minimo di iscritti per l'attivazione del servizio.

**QUESITO 2**

Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale nonché le specifiche degli importi con la quale codesta amministrazione ha proceduto ad affidare il servizio nelle annualità precedenti.

**RISPOSTA 2**

In riferimento a quanto richiesto si comunica che il precedente contratto di affidamento presentava caratteristiche differenti dall'attuale procedura di gara: i servizi affidati erano solo pre e post scuola e parte del servizio educativi nido in quanto erano ancora presenti dipendenti comunali. Inoltre non erano a carico dell'aggiudicatario i progetti di ampliamento dell'offerta educativa.

**QUESITO 3**

Si chiede di conoscere l'ammontare presunto delle spese contrattuali

**RISPOSTA 3**

In riferimento a quanto richiesto si comunica che l'ammontare presunto delle spese contrattuali è pari a circa € 3.500,00.



#### **QUESITO 4**

Per quanto concerne le piantine della struttura le stesse vengono richieste in funzione di una corretta valutazione dei costi derivanti dalla redazione del DVR, nonché per una corretta computazione dei costi della sicurezza interna. Pertanto, il dato richiesto risulta essere indispensabile. Pertanto, le stesse dovranno riportare anche il piano di uscita di emergenza già, sicuramente, in vostro possesso.

#### **RISPOSTA 4**

Si allega piantina

#### **QUESITO 5**

Si chiede se, in caso di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, sarà possibile per l'aggiudicatario vedersi riconosciuta la revisione dei prezzi.

#### **RISPOSTA 5**

L'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede una clausola di revisione prezzi, in applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) e di quanto disposto dal Consiglio di Stato sez. 3, con la sentenza del 5 novembre 2018, n. 6237 che prevede quanto segue "la Pubblica Amministrazione deve attenersi all'indice Istat, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell'istituto della revisione prezzi, volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, volta a tutelare l'esigenza della PA di non sconvolgere il proprio quadro finanziario.

L'indice Istat segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall'impresa – che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa".

Sotto questo profilo verrà esaminata l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per approvazione di un nuovo Ccnl. Sul punto, sempre il Consiglio di Stato (sentenza 6237/2018) ha precisato che se il CCNL è stipulato – e quindi conoscibile – al momento della stipula del contratto di appalto e, come tale, costituisce una circostanza prevedibile, esso è idoneo a giustificare una deroga dal limite dell'indice Istat.